

ARTICOLO 100

I requisiti di ordine speciale

Mario Di Carlo

Con decreto ministeriale le SOA saranno sostituite da nuovi organismi di diritto privato autorizzati da ANAC e verrà introdotto un sistema di qualificazione per servizi e forniture

Il Codice 2023 reca all'art. 100 la disciplina dei requisiti di ordine speciale, ovvero i "criteri di selezione" nel linguaggio delle direttive, e dei sistemi di qualificazione, riunendo quel che prima era disciplinato agli artt. 83 e 84 del Dlgs 50/2016. L'articolo 100 è poi affiancato dagli allegati II.11, sui registri professionali o commerciali per gli OE di altri Stati membri, e II.12, sul sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori e i requisiti per i servizi di architettura e ingegneria, che in gran parte riprende la disciplina delle SOA del Dpr 207/2010.

La prima novità si incontra al comma 3 che prescrive la registrazione dell'operatore economico per "per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto". La formula indica una valutazione ampia e pro-concorrenziale. La norma mantiene il riferimento ad un imprecisato "registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura", che dovrebbe essere il registro delle imprese di cui all'art. 2188 Cc, al "registro delle commissioni provinciali per l'artigianato", che potrebbero avere diverse denominazioni e forme

organizzative in ragione della disciplina regionale, ed ai "i competenti ordini professionali", definizione che lascia meno dubbi. L'assenza di una norma di chiusura riferita a quegli operatori economici che non sarebbero tenuti all'iscrizione nei suddetti registri in base alla legislazione generale lascia permanere il dubbio circa la necessità di iscriversi tassativamente in uno dei registri menzionati dalla norma o la possibilità di qualificarsi in base alle registrazioni dovute secondo gli specifici ordinamenti (ad es. il RUNTS per gli enti del terzo settore ove non sia obbligatoria l'iscrizione al Registro delle imprese), opzione quest'ultima che pare preferibile.

I commi da 4 a 11 e l'All. II.12 disciplinano poi i sistemi di qualificazione, estesi espressamente al settore dei servizi e delle forniture dal comma 10, innovando sensibilmente la disciplina corrente.

La disciplina di dettaglio è invero rimessa ad un regolamento ex art. 17, c. 1, l. n. 400/88, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, il quale disciplinerà anche i nuovi organismi di diritto privato

autorizzati dall'ANAC, che andranno a sostituire le società organismo di attestazione (SOA), e la verifica dei requisiti attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Nelle more, la disciplina è in parte dettata all'art. 100 e in parte dall'All. II.12, che riprende la disciplina del Dpr 207/2010 con un certo numero di disallineamenti di dettaglio rispetto alla nuova disciplina. Non mancheranno le incertezze applicative.

Quanto al settore dei lavori, si può segnalare nell'All. II.12 che (i) i certificati di esecuzione dei lavori sono trasmessi ad ANAC nel formato da essa indicato, che si presume possa essere digitale almeno a partire dal 1 gennaio 2024, (ii) viene eliminato il riferimento alle quote della mandataria e delle mandanti ma permane un incerto riferimento alle categorie scorporabili, di cui però manca una definizione nel Codice 2023 e che non sono più presenti nella disciplina dei raggruppamenti, (iii) il certificato di esecuzione lavori è attribuito anche per la quota affidata in subappalto, (iv) è cancellata la distinzione fra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria.